



**POLIZZA FIDEIUSSORIA**  
**Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs n. 50/2016**

**SCHEDA TIPO 1.3**  
**SCHEDA TECNICA 1.3**

**GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE**  
**(Prestazioni)**  
**(art. 35, comma 18, del Codice)**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al d.m. 16 settembre 2022, n. 193.

Garanzia fideiussoria n. <b>450530031</b>	Rilasciata da Agenzia <b>VENEZIA MESTRE TEATRO VECCHIO</b> Cod. 192 00 Generali Italia S.p.A, con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), - P.IVA 01333550323; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00021, in persona del procuratore.		
Città	Via	Cap	Prov.
<b>MOGLIANO VENETO</b>	<b>Via Marocchesa 14</b>	<b>31021</b>	<b>TV</b>
Codice Fiscale - Partita Iva:	PEC		
<b>C.F. 00409920584 - P.IVA 01333550323</b>	<b>generaliitalia@pec.generaligroup.com</b>		
Contraente			
<b>COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI S.</b>			
Città	Via	Cap	Prov.
<b>VENEZIA</b>	<b>SESTIE SAN MARCO 2407</b>	<b>30124</b>	<b>VE</b>
C.F./P. IVA	PEC		
<b>0000001817990276</b>			
Stazione appaltante			
<b>CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA-AREA PATRIMONIO ED</b>			
Città	Via	Cap	Prov.
<b>VENEZIA</b>	<b>VIA FORTE MARGHERA 191</b>	<b>30173</b>	<b>VE</b>
C.F./P. IVA	PEC		
<b>80008840276</b>	<b>edilizia.cittametropolitana.ve@pecveneto.it</b>		
Descrizione servizio			
<b>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO PONTILI PRESSO L'SOLA DI SAN SERVOLO IN VENEZIA</b> <b>CIG: B3171F38080 CUP J77H21001460001</b>			
Luogo di esecuzione			
<b>VENEZIA ISOLA SAN SERVOLO</b>			
Valore capitale dell'anticipazione concessa (somma garantita in linea capitale) (Euro)	Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma lavori		
<b>23.769,17</b>	<b>2,00</b>		

Il contraente ed il garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **VENEZIA** il **09/06/2025**.

**Il Garante**  
**GENERALI ITALIA S.P.A.**

**Il Contraente**

“Al fine di verificare la veridicità, l'autenticità e i dati principali della polizza consultare il sito <http://www.generali.it/assistenza/cosa-fare-in-caso-di-firma-digitale> inserendo nella specifica sezione dedicata i seguenti dati: Codice Agenzia, Numero di Polizza ed il seguente Codice di Sicurezza: 938828”

**Schema tipo 1.3 (d.m. 16 settembre 2022, nr. 193) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione  
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE  
(Prestazioni)**

***Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante***

**Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.

**Art. 2 - Durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
- b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

**Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

**Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

**Art. 5 - Surrogazione - Regresso**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 6 - Sanzioni internazionali**

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

**Art. 7 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

**Art. 8 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

**Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**FUNZIONE RISCHI FINANZIARI**

Atto di dichiarazione n. 1

Agenzia di VENEZIA MESTRE TEATRO VECCHIO I92

00

Appendice alla polizza N. 450530031

PREMIO DI PERFEZIONAMENTO		
IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
380,44	47,56	428,00

SUPPLEMENTO DI PREMIO ANNUALE		
IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
380,44	47,56	428,00

*Ai soli fini del calcolo del premio la presente garanzia ha effetto*

dal	09/06/2025	al	09/06/2026
-----	------------	----	------------

Il pagamento dell'importo di Euro \_\_\_\_\_, dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**Agente od Esattore**

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza cui si riferisce rilasciata nell'interesse del Contraente **COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI S.** domiciliato / con sede in **VENEZIA** si precisa che:

**CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE**

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.3 "Garanzia fideiussoria per l'anticipazione", parte integrante dello Schema Tipo 1.3. di cui al d.m. 16 settembre 2022, n. 193, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall' art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016;

- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

**Art. A - Regresso** - Il Contraente si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni riserva ed ogni eccezione compresa quella prevista dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

**Art. B - Premio** Il Contraente all'atto della stipulazione della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione. Sulla base di tale dichiarazione, fermo quanto disposto dall'art. 2 dello Schema Tipo 1.3 la garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata iniziale e finale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio. Il premio per tale periodo è unico e indivisibile ed è dovuto dal contraente in via anticipata. In caso di minor durata, il premio pagato resterà integralmente acquisito dal garante. In caso di maggior durata della garanzia è dovuto un premio di proroga con la periodicità e misura indicate nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio e così fino al suo svincolo. Il Contraente è tenuto al pagamento di tali premi di proroga in via anticipata.

**Art. C - Imposte e tasse** - Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

**Art. D - Deposito cautelativo** - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà pretendere, anche con azione giudiziale, dal Contraente e dai suoi eventuali coobbligati il versamento di un importo pari alla Somma Garantita qualora, ad insindacabile giudizio del Garante, si siano verificati uno o più dei seguenti eventi:

- chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;

- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- ogni ipotesi di reiterato inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- continuato mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita;
- inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito, o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale).

Pertanto il Contraente - e con lui i suoi eventuali coobbligati - si impegna a versare, ora per allora, in modo irrevocabile e incondizionato, rinunciando altresì a sollevare qualsiasi eccezione e/o riserva, l'importo richiesto dal Garante entro 10 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta di questo ultimo. Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi della disposizione che precede (in seguito "Cauzione Reale") resteranno acquisite al Garante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente Polizza e fintanto che il medesimo Garante non venga definitivamente liberato da tutti gli obblighi da questa derivanti. Verificatasi la completa liberazione della presente Polizza, il Garante restituirà all'avente diritto, con interessi legali, la Cauzione Reale. In caso di svincolo parziale della Somma Garantita, ai sensi dell'art. 3 dello Schema Tipo 1.3, il Garante restituirà parte della Cauzione Reale, proporzionalmente allo svincolo conseguito. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare la Cauzione Reale sia per ottenere la liberazione dalla garanzia prestata con la presente Polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della Somma Garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente e dal soggetto solvente.

**Art. E - Comunicazioni** - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

**Art. F - Foro competente** - Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o degli eventuali coobbligati.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **VENEZIA il 09/06/2025**

**Il Garante**  
**GENERALI ITALIA S.P.A.**

**Il Contraente**

**Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:**

Art. A (Retrocesso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); Art. B (Disciplina del premio - premio iniziale comunque dovuto anche in caso di anticipata estinzione della garanzia- obbligo al pagamento anticipato dei premi di proroga); Art. D (Dovere del Contraente e dei Coobbligati di liberazione della garanzia prestata con la presente Polizza - Eventi nei quali si determina l'obbligo di versamento della Somma Garantita in via anticipata – Rinuncia alle eccezioni); Art. F (Foro competente).

**Il Contraente**

Il Contraente dichiara di avere ricevuto la nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del D.L. 175/95 e della circolare ISVAP n. 303 e di averla esaminata prima della sottoscrizione.

**Il Contraente**

**IN CASO DI FIRMA OLOGRAFA**

Visto per l'autenticità delle firme del Contraente in quanto raccolte in mia presenza previa esibizione del documento di identità e previa verifica della sussistenza dei relativi poteri di rappresentanza.

- ☐ L'Agente – **nome e cognome** ..... **firma** .....  
o  
☐ Il Broker – **nome e cognome** ..... **firma** .....

**IN CASO DI FIRMA DIGITALE**

Visto per l'autenticità delle firme del Contraente in quanto raccolte previa esibizione del documento di identità, previa verifica della sussistenza dei relativi poteri di rappresentanza e mediante l'impiego di firme elettroniche dotate di certificati di firma qualificati validi alla data dell'apposizione della sottoscrizione.

- ☐ L'Agente – **nome e cognome** ..... **firma** .....  
o

☐ Il Broker – *nome e cognome* ..... *firma* .....

